


DIREZIONE GENERALE

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6
35100 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alla cortese attenzione di

Direttrici e Direttori di Dipartimento
Direttrici e Direttori dei Centri
Direttrici e Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici e Direttori di Ufficio
Segretarie e Segretari di Dipartimento e di
Centro
Responsabili della gestione tecnica dei
Dipartimenti
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche
e dei Centri
Personale docente e ricercatore
Docenti a contratto
Personale tecnico e amministrativo
Collaboratori Esperti Linguistici
Assegnisti di ricerca
Dottorandi
Specializzandi

Padova, data della registrazione

OGGETTO: Termine dell'emergenza sanitaria - Disposizioni transitorie.

Gentilissime e gentilissimi,

Vi informo che il [Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022](#) ha disposto la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 dal 1 Aprile 2022 e ha, di conseguenza, aggiornato le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2, con particolare riferimento all'obbligo vaccinale, alla graduale eliminazione delle Certificazioni Verdi COVID-19 e all'eliminazione delle quarantene per i soggetti asintomatici.

Le principali novità di interesse per l'Ateneo sono riassunte di seguito:

Obbligo vaccinale

- L'obbligo vaccinale per il personale dipendente delle Università permane fino al 15 giugno 2022¹ e le procedure di controllo a carico degli uffici dell'Area Risorse Umane proseguono senza modifiche come previsto per legge²;
- Per il personale dipendente delle Università convenzionato con il servizio sanitario regionale l'obbligo vaccinale è vigente fino al 31 dicembre 2022³.

¹ Art. 8, comma 4 del DL 24 marzo 2021, n.24

² Si veda la [circolare n. 4/2022 del 28 gennaio 2022](#).

³ Articolo 8, comma 1 del DL 24 marzo 2021, n. 24

Dirigente:
Telefono: 049 827 1550 - 3192

Dott. Tommaso Meacci
Email: dirigente.risorseumane@unipd.it

Certificazione Verde COVID-19

- Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 chiunque⁴ acceda alle strutture universitarie deve essere in possesso (ed esibire su richiesta) di Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità⁵, anche generata in seguito a tampone (cd green pass base). Le procedure di controllo del green pass a carico di ciascuna struttura proseguono senza modifiche⁶, come previsto per legge;
- Fino al 30 aprile 2022, per la partecipazione a manifestazioni, congressi e convegni vige l'obbligo di possesso ed esibizione, su richiesta, della Certificazione Verde COVID-19 di tipo rafforzato, generata da vaccinazione o da guarigione⁷;
- A partire dal 1° maggio 2022 sarà possibile accedere alle strutture dell'Ateneo senza alcun obbligo di Certificazione Verde COVID-19;
- Per il personale dipendente delle Università convenzionato con il servizio sanitario regionale restano ferme le indicazioni per l'accesso alle strutture fornite dalle Aziende sanitarie di riferimento.

Sanzioni per inadempimento

- Le sospensioni per inadempimento alle norme COVID-19 (obbligo vaccinale e green pass) finora disposte sono limitate al 31 marzo 2022. Pertanto, le persone sospese rientrano in servizio a partire dal 1° aprile 2022, nel rispetto delle indicazioni generali di cui alla presente comunicazione. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge⁸;
- Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, il personale privo di una Certificazione Verde COVID-19 (Green pass base, rafforzato o booster), o che si rifiuti di esibirla al controllo, ha il divieto di accedere alle strutture universitarie. Coloro che non risultino in possesso o si rifiutino di esibire una valida Certificazione Verde COVID-19 saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta Certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, con privazione della retribuzione per i giorni di assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Attività didattiche

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività didattiche è tuttora vigente la regola per cui *“nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”*⁹. Continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni previste dalle [Linee di indirizzo](#) attualmente in vigore. L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio è stata prorogata al 15 giugno 2022¹⁰.

⁴ A qualunque titolo, sia esso personale dipendente, non dipendente, studenti, esterni.

⁵ Articolo 8, comma 6 del DL 24 marzo 2021, n. 24

⁶ Si veda la [circolare n. 4/2022 del 28 gennaio 2022](#). I controlli avvengono utilizzando la piattaforma [Accesso Strutture](#) e l'app *Verifica C19*. Questi controlli sono a carico di ciascuna struttura.

⁷ Articolo 7, comma 1, lettera b) del DL 24 marzo 2021, n. 24

⁸ Art. 8, comma 3, lett. b) del DL 24 marzo 2021, n. 24

⁹ Articolo 1, comma 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111

¹⁰ Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 2022, n. 11

Protocolli di sicurezza e dispositivi di protezione

Permangono fino al 30 aprile 2022¹¹ le misure di sicurezza previste dal Protocollo di ateneo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 (per esempio per quanto riguarda la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale).

Resta in vigore l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno degli edifici universitari (mascherina chirurgica o FFP2). Nel caso di spettacoli ed eventi vi è obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

Quarantene

Permane il divieto di accesso alle strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile. È stata invece eliminata la quarantena preventiva per i soggetti asintomatici, anche se non vaccinati, in seguito a contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. In tal caso il soggetto interessato dovrà indossare la mascherina FFP2 nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto. Le regole dell'auto-sorveglianza sono state precisate nella [circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022](#).

Lavoro agile

Restano invariate le regole di fruizione di lavoro agile e di sottoscrizione degli accordi di lavoro agile secondo quanto già comunicato, in particolare nella [circolare n. 2/2022 del 11 gennaio 2022](#) relativa alla programmazione delle attività in presenza.

Lavoratori fragili

Si segnala infine che l'art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 ovvero delle lavoratrici e lavoratori fragili. I soggetti che rientrino in questa condizione, se non già nota e confermata nel corso di precedente valutazione del Medico Competente, possono dunque prendere contatti con il Servizio di Medicina Preventiva (serv.medicinapreventiva@unipd.it) per sottoporsi ad una visita medica su richiesta.

In allegato viene riportata una schematizzazione circa gli obblighi d'uso del green pass base e rafforzato e sul tipo di dispositivo di protezione richiesto, in relazione alla tipologia delle attività.

L'Area Risorse Umane rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

¹¹ Articolo 10, comma 3 del DL 24 marzo 2021, n.24